

N. 00468/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00790/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 790 del 2012, proposto da:

Giulio Cesare Carraro, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Curatti, con domicilio eletto presso Renato Pulcini in Brescia, via XX Settembre, 32;

contro

Comune di Cremona, rappresentato e difeso dagli avv. Edoardo Boccalini, Enrico Cistriani, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

nei confronti di

Cesarina Manini;

per l'annullamento

dell'ordine di rimozione di tenda da sole e canale di raccolta acque piovane prot. n. 16886/12

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cremona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'ordinanza qui impugnata è stato imposto al ricorrente di rimuovere e demolire una tenda da sole, non meglio descritta nello stesso atto di cui sopra ed un canale di gronda e di scolo dell'acqua piovana disposto in fregio ad una finestra di un appartamento altrui il cui proprietario è stato qui chiamato in giudizio, ritenendo il Comune medesimo trattarsi, nel caso, di opere necessitanti un preventivo permesso qualificandosi così le stesse ed allo stato di carattere abusivo.

Ovviamente la difesa del ricorrente, ritenendo essere stata messa in campo una fallace interpretazione di varie norme di cui al DPR 3820/01 e alla L.R. 12/05 e l'insistenza di vari profili del vizio di eccesso di potere, ha finito col concludere che le opere sopra descritte non necessiterebbero di alcun titolo legittimante data la loro natura e la loro funzione.

Il Comune, costituitosi in giudizio, ha controbattuto ritenendo infondato il ricorso.

All'Udienza Pubblica dell'8/5/2013, la causa è stata spedita in decisione.

Il ricorso è fondato. Ed invero la tenda è più che amovibile nell'immediato ed avvolgibile in sé. La stessa è oggettivamente precaria e di carattere occasionale senza che ne risulti alcun aumento volumetrico di aspetto tridimensionale e stabile; la medesima sembra anche atteggiarsi come di utilità alla struttura principale quale pertinenza.

Per quanto riguarda invece il canale di scolo, a tutto concedere, lo stesso può definirsi come strumento di sostanziale manutenzione teso ad evitare infiltrazioni ed umidità. Ovviamente simili declinazioni lasciano salvi tutti i diritti di terzi in relazione ad eventuali vertenze privatistiche.

Le spese di lite della presente vertenza sono a carico del Comune soccombente e sono quantificate in dispositivo, data la vasta letteratura giurisprudenziale conforme all'esito di cui sopra.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Le spese di lite per euro 2.750,00 (I.V.A e C.P.A esclusi )e con rimborso di ogni spesa fiscale e tributaria sono a carico del Comune di Cremona.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)